

(n. 260)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Caputo, Colianni, Apprendi, Scilla, Adamo, Corona,
Donegani, Falcone, Federico, Marinello, Oddo, Ragusa, Vitrano

il 21 ottobre 2008

Modifica di norme in materia di usi civici

---O---

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge in questione interviene per modificare l'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, recante modifica di norme e nuove norme in materia di usi civici.

La materia degli usi civici, da tempo, attende un'adeguata regolamentazione, in particolar modo, per quanto attiene all'individuazione degli importi da versare per l'utilizzo delle aree demaniali gravati da usi civici, da parte dei privati.

In ultimo infatti è accaduto che sono stati richiesti, in applicazione della norma esistente, ingenti somme sia ai privati che ai piccoli agricoltori che per decenni hanno utilizzato i beni gravati da usi civici.

Appare necessario, al fine di evitare valutazioni di carattere discrezionale, e conseguenti danni economici ai piccoli operatori agricoli stabilire una modifica della citata legge al fine di individuare i coefficienti dei valori agricoli medi della coltura e del seminativo.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che presentano permanenti migliorie di natura agricola, la legittimazione di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere effettuata nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettera 1) o in subordine a soggetti che dimostrino l'occupazione ultra decennale alla data del 31 dicembre 1997. Il capitale su cui determinare il canone di natura enfiteutica, previsto dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 è costituito dal 10 per cento del valore agricolo medio della coltura a seminativo della corrispondente regione agraria per l'anno precedente, ai sensi dell' articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.